



Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

OESC

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L'allegato I dell'ordinanza del 27 ottobre 1999¹ sugli emolumenti in materia di stato civile è modificato come segue:

Prestazioni degli uffici dello stato civile

Fr.

II. Ricevimento di dichiarazioni

- 4.8 Dichiarazione congiunta o singola concernente il cognome, i nomi e la filiazione paterna dell'infante nato morto, se non è fatta al momento della notificazione della nascita.

30

Non è riscosso alcun emolumento in caso di dichiarazione congiunta dei genitori o singola del padre, sempreché questi abbia riconosciuto l'infante prima della nascita.

RS

¹ RS 172.042.110

2017-.....

- 4.9 Domanda di documentazione congiunta oppure singola della madre o del padre della venuta al mondo di un infante nato senza vita nonché dei nomi, del cognome e della filiazione.

30

Non è riscosso alcun emolumento in caso di dichiarazione congiunta dei genitori o singola del padre, sempreché questi abbia riconosciuto l'infante prima della venuta al mondo.

...

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr